

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

(Prov. di Cremona)

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 26/10/2021

Adunanza **straordinaria** di **prima** convocazione

**OGGETTO: Modifica Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.
Istituzione figura del vice-segretario.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisei** del mese di **Ottobre** alle ore **19,00** nella sede Municipale.

Previa l'osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. all'appello:

Cognome e nome	P	A	Cognome e nome	P	A
MONFREDINI Francesco	X		CATTANEO Anna		X
TADI Pierluigi	X		FRITTOLI Giuseppe Angelo		X
ZANI Egidio	X				
BETTONI Simona Iside		X			
TREVISI Paola	X				
ROZZA Sara		X			
CHIOZZI Angelo	X				
ANTONIOLI Giovanni Paolo	X				
DOLFINI Costantino	X				
PRESENTI : 7 ASSENTE: 4					

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dr. Pietro Fernando Puzi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Monfredini Francesco** in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

C.C. n. 27 del 26/10/2021

OGGETTO: Modifica Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi. Istituzione figura del vice-segretario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art. 97 comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario per coadiuvare il Segretario o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;
- la deliberazione n. 274 del 29/11/2000 con la quale l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha ritenuto necessario, ai fini dell'attribuzione delle funzioni di vicesegretario, il possesso del titolo di studio di laurea;
- il parere dell'ARAN AII_116 del 11/02/2014 con il quale si precisa che ".....nel caso in cui la funzione di Vice Segretario generale non costituisca oggetto di un autonomo incarico dirigenziale, ma si aggiunga ad altre funzioni nell'ambito di un più ampio incarico dirigenziale, allora in sede di articolazione e graduazione della retribuzione di posizione di quest'ultimo, l'ente valorizzerà anche la funzione di vice segretario, nel rispetto dei criteri generali a tal fine adottati....";

RICHIAMATO l'art. 8 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi – parte I – approvato con DGC n. 52 del 17.12.2011 e successive modifiche e integrazioni, che così dispone:

Comma 1: *“Non è istituita la figura del vice-segretario”*.

Comma 2: *“In caso di assenza o impedimento del segretario comunale, per un periodo superiore a cinque giorni, salvo particolari esigenze di servizio e adempimenti ricorrenti nel periodo, il sindaco dispone la sostituzione mediante nomina del segretario di altro comune, mediante comunicazione all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.”*;

RILEVATA l'utilità dell'istituzione di tale figura per le seguenti motivazioni:

- Migliore funzionalità dell'organizzazione e dei servizi resi dall'Ente, oltre che per evidenti economie di spesa che si realizzerebbero per i casi di assenza o impedimento del Segretario comunale;
- Assoluta carenza di segretari comunali attualmente in servizio e di segretari comunali collocati in disponibilità, come accertato presso la Prefettura di Milano – ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, con conseguente impossibilità, specialmente per i piccoli Comuni, in caso di assenza, vacanza o impedimento del proprio titolare, di usufruire di un segretario supplente o reggente;

VISTO l'art. 16-ter, commi 9 e 10, del DL 30.12.2019, n. 162, convertito nella legge 28.02.2020, n. 8 – Nuova disciplina del vice-segretario comunale;

DATO ATTO che la nuova normativa presenta carattere di eccezionalità rispetto alla normativa ordinaria di cui agli articoli 97, comma 5, del d.lgs. 267/2000 e art. 15, comma 3, DPR 465/1997 e in particolare:

- Limitata efficacia temporale – 3 anni dalla sua entrata in vigore;
- Non ha valenza generale, essendo applicabile solo ai Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti nonché, con riferimento alle convenzioni di segreteria, ai fini applicativi della nuova figura del vice-segretario, per quelle la cui somma delle popolazioni degli enti aderenti non sia superiore ai 10.000 abitanti;

EVIDENZIATO altresì che il soggetto incaricato deve essere:

- Un funzionario assunto presso uno degli enti locali di cui all'art. 2, comma 1 del TUEL;
- Essere in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art. 13, comma 1, del richiamato DPR n. 465/1997;
- Avere un'anzianità di servizio di almeno 2 anni;

VISTA in proposito la Circolare Prefettura di Roma del 9 aprile 2020;

RITENUTO di modificare pertanto l'art. 8 del vigente richiamato Regolamento così come segue:

- I commi 1 e 2 dell'art. 8 sono sostituiti dai seguenti:
 - *Comma 1: “L'ente è dotato di un vice-segretario comunale cui compete di collaborare con il segretario comunale nell'esercizio delle proprie competenze, nonché sostituirlo in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di assenza o impedimento oltre che di vacanza del posto ove il sindaco o altra autorità competente non provveda alla sostituzione, per la durata della vacanza stessa.”*
 - *Comma 2: “L'incarico di vice-segretario è subordinato al requisito di essere dipendente con la qualifica di Dirigente e/o Funzionario di categoria – D – in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o lauree equipollenti, richieste per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Le funzioni al vice-segretario sono attribuite con provvedimento del sindaco.”*

VISTI:

- Il D.P.R. 465/1997;
- Il d.lgs. 267/2000;
- Il d.lgs. 165/2001;
- Il CCNL 21/05/2018

VISTO in particolare l'art. 48 del d.lgs. 267/2000 in ordine alla propria competenza;

ACQUISITO il parere favorevole del segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comportando effetti diretti e/o indiretti sulla situazione economico/finanziaria/patrimoniale dell'ente non necessita di preventivo parere di regolarità contabile da parte del competente Responsabile del Servizio Finanziario

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge da n. 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1- Di dare atto che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2- Di istituire la figura del vice-segretario comunale come prevista dall'art. 97, comma 5, del d.lgs. 267/2000, al fine di garantire la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa nei periodi di assenza, vacanza o impedimento del segretario comunale oltre che per ovviare all'assoluta carenza di segretari comunali attualmente in servizio e di segretari comunali collocati in disponibilità;
- 3- Di modificare conseguentemente il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – parte I – approvato con DGC n. 52 del 17.12.2011 e successive modifiche e integrazioni, sostituendo i commi 1 e 2 dell'art. 8 con i seguenti:
 - *Comma 1: “L'ente è dotato di un vice-segretario comunale cui compete di collaborare con il segretario comunale nell'esercizio delle proprie competenze, nonché sostituirlo in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di assenza o impedimento oltre che di vacanza del posto ove il sindaco o altra autorità competente non provveda alla sostituzione, per la durata della vacanza stessa.”*
 - *Comma 2: “L'incarico di vice-segretario è subordinato al requisito di essere dipendente con la qualifica di Dirigente e/o Funzionario di categoria – D – in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o lauree equipollenti, richieste per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Le funzioni al vice-segretario sono attribuite con provvedimento del sindaco.”;*
- 4- Di disporre che il Responsabile di Settore, il quale sarà incaricato delle mansioni di Vice Segretario comunale, mantenga le altre mansioni alle quali risulta assegnato.
 - Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Allegato alla Delibera di C.C. n. 27 del 26/10/2021

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

**OGGETTO: Modifica Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.
Istituzione figura del vice-segretario.**

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Fernando Puzzi**

Cappella Cantone, li 26/10/2021

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alfredo Zanara**

Cappella Cantone, li 26/10/2021

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

- Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone,

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,

certifica

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 26/10/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

